



25040-17

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto *EU + CI*

Dott. STEFANO SCHIRO' - Presidente -

Dott. ENRICO MANZON - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO Rel. Consigliere

Dott. MASSIMO FALABELLA - Consigliere -

Dott. LUCA SOLAINI - Consigliere -

IRPEF  
ACCERTAMENTO  
MOTIVAZIONE  
SEMPLIFICATA

U.d. 27/06/2017 - CC

R.G.N. 23771/2015

*Ca. 25040*  
Rep.

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 23771-2015 proposto da:

BIANCHI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO VII 407, presso lo studio dell'avvocato ENZO BARTIMMO, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avvocato BRUNO ROCCHETTI;

- *ricorrente* -

*contro*

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- *resistente* -

*2044*  
*17*

avverso la sentenza n. 630/4/2015 della COMMISSIONE  
TRIBUNARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositata il  
23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO  
NAPOLITANO.

### FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.,  
come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - *bis* del  
d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 197/2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo  
Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente  
motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 630/4/2015, depositata il 23 marzo 2015, non  
notificata, la CTR dell'Emilia - Romagna ha, in accoglimento  
dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di  
primo grado della CTP di Reggio Emilia, dichiarato inammissibile il  
ricorso proposto dal sig. Mario Bianchi avverso avviso di accertamento  
per IRPEF ed addizionali regionale e comunale per l'anno d'imposta  
2004.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso  
per cassazione, affidato ad un solo motivo.

L'Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di  
partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Con l'unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per  
violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 4, della legge n.  
890/1982 e dell'art. 155, comma 1, c.p.c., per errato computo del  
termine di decadenza di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 54671992 ai fini

della proposizione del ricorso dinanzi al giudice tributario avverso l'avviso di accertamento impugnato.

Il motivo è manifestamente fondato.

La CTR ha ritenuto il ricorso tardivamente proposto, ritenendo che il termine per il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo - avvenuta direttamente a mezzo posta da parte dell'Ufficio finanziario, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della legge n. 890/1982, secondo cui, nel caso in cui non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l'ufficio postale, dandone notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro del piego se anteriore - nella fattispecie in esame, non avendone il destinatario curato il ritiro, dovesse fissarsi al 29 novembre 2009, essendo avvenuta la spedizione della raccomandata informativa il 20 novembre 2009, con la conseguenza di ritenere tardivamente proposto il ricorso del contribuente notificato il 29 gennaio 2010.

Il motivo è manifestamente fondato.

Questa Corte (cfr., Cass. sez. unite 1° febbraio 2012, n. 1418 e, con riferimento al processo tributario, più di recente, Cass. sez. 6-5, ord. 31 maggio 2016, n. 11269 ai fini della qualificazione del termine per la proposizione del ricorso), ha chiarito che il termine di dieci giorni di cui all'art. 8, comma 4, della l. n. 890/1982, deve essere qualificato come "termine a decorrenza successiva" e computato quindi, secondo il criterio di cui all'art. 155, comma 1, c.p.c., donde va escluso il giorno iniziale.

Ne consegue che la notifica dell'atto impositivo doveva intendersi perfezionata il 30 e non il 29 novembre 2009, come invece ritenuto dalla sentenza impugnata, con la conseguenza che il ricorso notificato

dal contribuente in data 29 gennaio 2010 avverso l'avviso di accertamento impugnato deve ritenersi proposto con l'osservanza del termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 546/1992.

Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza.


La causa va quindi rimessa per nuovo esame delle questioni di merito alla CTR dell'Emilia – Romagna in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia – Romagna in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 27 giugno 2017

Il Presidente  
Dott. Stefano Schirò



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 23 OTT. 2017

Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Sabrina PACITTI



Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Sabrina PACITTI





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 23 ottobre 2017

La presente copia si compone di 4 pagine.  
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96